

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO

Posta Interna



Prot. n.0022009/24 del 11/03/2024

Ai Dipendenti

E, p.c.
Alle OO.SS.

OGGETTO: Assenze del Personale. Richieste di autorizzazione. Circolare di disposizione.

Continuano a pervenire numerose istanze, da parte del personale di vari profili, finalizzate alla concessione di aspettative a vario titolo non retribuite e/o di nulla osta al trasferimento definitivo/temporaneo presso altre amministrazioni pubbliche.

La mole di richieste impone all'Azienda di chiarire e tracciare una linea di condotta, per quanto possibile uniforme, che tenga conto della casistica e della complessa e variegata normativa di settore.

A tal proposito occorre rilevare che l'autorizzazione in seguito a richieste di assenze temporanee (comando, art. 42 bis, incarico a tempo determinato, ecc...) presso altre Aziende/Enti, comporta il "congelamento" del rapporto di lavoro presso quest'amministrazione, con la naturale conseguenza di rendere impossibile l'indizione di procedure atte al reclutamento di risorse a tempo indeterminato che vadano a ricoprire il posto lasciato scoperto dal dipendente in uscita.

Ne consegue che l'unica possibilità di far fronte a tali assenze temporanee consiste nel ricorrere al reclutamento di personale mediante contratti di lavoro flessibili (assunzioni a tempo determinato o mediante somministrazione lavoro); detta, teorica, possibilità confligge però apertamente con uno degli obiettivi assegnati - con deliberazione di Giunta Regionale n. 569 dell'11/09/2023 - al Direttore Generale della ASL, vale a dire quello finalizzato al rispetto, nell'ambito della spesa per il personale, dello specifico limite di spesa per il personale con rapporto di lavoro flessibile secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modifiche.

Ai profili di criticità sopra esposti si contrappongono le aspirazioni dei dipendenti a raggiungere sedi di lavoro più vicine al proprio nucleo familiare (assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001), a ricongiungersi al coniuge militare (ex art. 17 del L. 266/1999), ad accettare incarichi presso ospedali all'estero per accrescimento professionale (ex art. 23 c. 1 del D.Lgs. 165/2001), a sospendere la propria attività lavorativa per gravi problemi di salute propri o dei congiunti ed affini (CCNL), ecc...

Incide profondamente sulla valutazione della concedibilità o meno delle autorizzazioni sopra ricordate, la ulteriore carenza generata dalle numerosissime assenze non soggette al vaglio e conseguente autorizzabilità da parte dell'Azienda, quali quelle per malattie, maternità, permessi retribuiti, etc. oltre alla presenza di un elevato numero di dipendenti destinatari di prescrizioni limitative della capacità lavorativa, con correlato esonero dai turni, dai servizi notturni e/o di reperibilità, dalle attività proprie del profilo di appartenenza, ecc...). Quanto precede ha determinato e determina tuttora la necessità di stringere notevolmente le maglie della discrezionalità aziendale per salvaguardare l'erogazione del pubblico servizio e per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza.

Per quanto precede, nell'ottica di favorire la maggiore trasparenza possibile nei processi autorizzativi riferiti agli istituti sopra menzionati, si stabilisce quanto appresso.

- Relativamente a richieste di comando in uscita:

Personale del comparto: L'autorizzazione potrà essere concessa, previa opportuna valutazione della situazione specifica (tenuto conto della dotazione organica di personale a fronte del FTE programmato,

dei livelli di produttività e della presenza o meno di liste di attesa per accesso alle prestazioni nella UO di appartenenza e delle eventuali assenze contestuali o prescrizioni o titolarità di benefici di leggi speciali da parte degli altri operatori del medesimo profilo della UO di appartenenza del richiedente) da parte del Responsabile di Struttura di concerto con la Direzione delle Professioni Sanitaria, che riporteranno le stesse alla Direzione Strategica per il parere definitivo.

Resta inteso che eventuali pareri positivi alle richieste di comando formulate dal personale da parte dei Responsabili di Struttura, condizionati però alla sostituzione del personale in questione con nuovo personale reclutato mediante rapporto di lavoro flessibile, non potranno che determinare il rigetto della richiesta da parte della Direzione Strategica, stante il necessario rispetto del limite di spesa per il personale con rapporto di lavoro flessibile sopra evidenziato.

Unica eccezione a quanto precede potrà essere costituita da eventuali richieste di comando pervenute dalla Regione Abruzzo, dal Ministero della Salute e dalle Aziende USL regionali. In tale circostanza, da valutarsi attentamente e caso per caso, l'autorizzazione potrebbe essere rilasciata anche in presenza di richiesta di sostituzione da parte del responsabile della UO.

Personale della Dirigenza: L'autorizzazione potrà essere concessa, previa opportuna valutazione della situazione specifica (tenuto conto della dotazione organica di personale a fronte del FTE programmato, dei livelli di produttività e della presenza o meno di liste di attesa per accesso alle prestazioni nella UO di appartenenza e delle eventuali assenze contestuali o prescrizioni o titolarità di benefici di leggi speciali da parte degli altri operatori del medesimo profilo della UO di appartenenza del richiedente) da parte del Responsabile di Struttura, che riporterà la stessa alla Direzione Strategica per il parere definitivo. Resta inteso che eventuali pareri positivi alle richieste di comando formulate dal personale da parte dei Responsabili di Struttura, condizionati però alla sostituzione del personale in questione con nuovo personale reclutato con rapporto di lavoro flessibile, non potranno che determinare il rigetto della richiesta da parte della Direzione Strategica, stante il necessario rispetto del limite di spesa per il personale con rapporto di lavoro flessibile sopra evidenziato.

- **Relativamente a richieste di aspettative senza assegni, assegnazioni temporanee ex art. 42-bis D. Lgs. n. 151/2001, congedi ex art. 42 comma 5 D.Lgs. n. 151/2001 ed altre tipologie di richieste**

Personale del Comparto e della Dirigenza: L'autorizzazione sarà concessa per tutte le richieste derivanti da specifiche disposizioni di legge per le quali non è prevista discrezionalità alcuna in merito alla concedibilità in capo al datore di lavoro (es. aspettativa per cariche pubbliche elettive, per richiamo alle armi, per lo svolgimento di incarichi ex artt. 3 bis e 15 septies del D.Lgs. n.502/1992, congedi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. n.151/2001, ex art.19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, ex art. 42 bis del D.Lgs. n.151/2001, stante la giurisprudenza consolidata sul tema). Nell'ipotesi che dall'assenza correlata agli istituti appena menzionati derivi il rischio dell'interruzione del pubblico servizio e della continuità assistenziale (es. UO ove sia particolarmente grave la carenza di personale del medesimo profilo e/o disciplina del richiedente e sia estremamente difficoltoso reperire operatori a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione (nel solo caso del comparto), il rilascio della relativa autorizzazione potrà al più essere differito per il tempo necessario a risolvere la criticità che si verrebbe a determinare nella specifica fattispecie concreta.

Per quanto attiene ad altre tipologie di aspettativa/assenza, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al capoverso che precede, questa Direzione opererà, caso per caso, una valutazione di merito che tenga conto degli interessi in gioco al fine di contemperare le esigenze datoriali con le aspirazioni/necessità del dipendente. Nella valutazione finalizzata a contemperare i contrapposti interessi si terrà conto, da un lato, dei criteri inderogabili già espressi relativamente alle richieste di comando sopra riportati e, dall'altro, dei seguenti ulteriori volti ad evidenziare le specifiche situazioni personali dei richiedenti:

- **Assistenza a figli:**
 - Minori di anni 18 affetti da documentata disabilità grave;
 - Minori di anni 12 affetti da documentata disabilità;
 - Minori di anni 14 quali genitori unici affidatari;
 - Maggiorescenti per documentate e gravi situazioni.
- **Assistenza al coniuge o al convivente**
 - In caso di documentati grave patologia o grave handicap dello stesso;
- **Documentati grave patologia o handicap personali.**

Con la presente si coglie l'occasione per definire anche i criteri di rilascio del **nulla osta per mobilità** ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. verso altra Azienda o Ente.

Personale del Comparto e della Dirigenza - il rilascio del nulla osta sarà subordinato:

- alla possibilità di reclutare a tempo indeterminato altro professionista del medesimo profilo e/o disciplina (anche affine o equipollente), tramite utilizzo di propria graduatoria concorsuale o di altra Azienda USL/Ospedaliera;
- la data di decorrenza della mobilità sarà dal primo giorno successivo all'avvenuta presa di servizio del professionista arruolato per sostituzione (preferibilmente dal 16 o dal 1 del mese);
- qualora non sia possibile effettuare la sostituzione in tempi brevi, nel rispetto dei principi e criteri già esposti per il rilascio delle autorizzazioni al comando o alla fruizione delle aspettative questa Direzione si riserva la possibilità di adottare le proprie determinazioni, caso per caso, tenuto conto della dotazione organica di personale a fronte del FTE programmato, dei livelli di produttività e della presenza o meno di liste di attesa per accesso alle prestazioni nella UO di appartenenza del dipendente che chiede il nulla osta, rispetto ai "desiderata" del dipendente e delle proprie motivazioni.

La presente sostituisce integralmente le precedenti circolari:

- n. 0031151 del 11/03/2022
- n. 0106857 del 29/10/2019
- n. 0004273 del 12/01/2018
- n. 0019146 del 03/03/2017
- n. 0060583 del 26/07/2016

Il Direttore UOC
Amministrazione del Personale
Dott. Luigi Franciotti

Il Direttore UOC
Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale
Dott.ssa Rossella Di Marzio

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Brucchi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Franco Santarelli


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia